



COMUNE DI SCOPPITO

PROVINCIA DI L'AQUILA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 27/07/2023

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO” – PRESA D’ATTO DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI

L’anno duemilaventitre, addì ventisette, del mese di Luglio alle ore 18:30, nella NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI, dietro regolare avviso di convocazione, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
LOMBARDI LORETO	SI
TIRABASSI AMEDEO	SI
ALBANI ALESSIO	SI
CIANCARELLA TOMMASO	--
CONTENTO ROSITA	SI
RANIERI GUIDO	--
DEL PINTO GIAMMARIA	SI
MANCINI MARCO	SI
DE NUNTIIS ANDREA	SI
DE NUNTIS EMILIANO	SI
ROSSILLI FRANCESCA	SI
RENZETTI EMILIANO	SI
MARRONE GENNARO	SI

Presenti n° 11 Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa ACCILI MARINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente Dr. LOMBARDI LORETO, il quale, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA e RICHIAMATA la propria deliberazione n. 49 del 30/12/2019 avente per oggetto "Variante al Piano Regolatore Generale Vigente in Variante al Piano Regionale Paesaggistico: Ambito territoriale della frazione di Vigliano" - Presa d'Atto del PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITA' A VAS (ai sensi dell'art. 12 comma 5 D.L.gs. n. 152/2006 e s.m.i.) e Riadozione Progetto di Variante.>>, costituita dagli elaborati grafici e/o normativi così come predisposti e trasmessi dai professionisti incaricati, ognuno per quanto di propria competenza, di seguito elencati:

ELENCO DEGLI ELABORATI DELLA VARIANTE AL P.R.G.		
AMBITO DI VIGLIANO		
ELABORATI		
A	Relazione generale	
TAVOLE		Scala
B	Inquadramento territoriale e urbanistico	Varie
C	PRG Vigente - Ambito Vigliano	1:2.000
D	PRG Variato - Ambito Vigliano	1:2.000
E	Proposta di Variante al P.R.P.	
	E.1_ P.R.P. Vigente e P.R.P. Variato	Varie
	E.2_ Trasposizione del P.R.P. sulla Variante al P.R.G. con individuazione delle rettifiche dei perimetri e della proposta di variante al P.R.P.	1:5.000

RICHIAMATO altresì quanto riportato nella citata Deliberazione di Riadozione del Progetto di Variante che, per chiarezza espositiva, di seguito si riporta:

".....omissis....."

CONSIDERATO CHE come meglio si evince dall'elaborato "A - Relazione generale" predisposta dal tecnico incaricato:

"La redazione della proposta di variante si è resa necessaria per chiarire e ridefinire il quadro di riferimento

normativo e pianificatorio indispensabile per dare attuazione a parte delle previsioni insediative originariamente adottate con la Variante Generale al PRG, di cui alla D.C.C. n° 28 del 30.04.1999, ma successivamente stralciate con DCC n°46 del 11.10.2001, in recepimento delle prescrizioni del Piano Regionale Paesistico.

Di tali stralci la presente variante ripropone le destinazioni d'uso dei suoli precedentemente previste limitatamente alle aree non interessate da specifici vincoli di carattere ambientale, geologico, idrogeologico, culturale e paesaggistico. Pertanto, al fine di pervenire alla coerenza urbanistica delle nuove previsioni con gli strumenti di pianificazione territoriale, nonché di rettificare i perimetri del P.R.P. ai sensi dell'art. 18.3 comma a) delle NTA del P.R.P del 21.03.1990 con atto 140/21, si rende necessaria una Variazione del Piano Regionale Paesistico che viene proposta mediante appositi elaborati grafici come parte integrante della presente Variante al PRG (Elab E1, E2).";

CHE "il progetto di variante si articola in quattro parti: la prima (Elab.B) individua l'ambito territoriale interessato dalla variante e fornisce il quadro di riferimento pianificatorio di carattere sovracomunale; la seconda (Elab.C) restituisce graficamente la pianificazione comunale vigente nell'ambito di Vigliano riportando le destinazioni d'uso dei suoli effettivamente cogenti sulla base del recepimento delle prescrizioni degli Enti competenti alla variante generale approvata e vigente; la terza parte (Elab.C) descrive le previsioni di variante; la quarta, infine, propone la variante al Piano regionale Paesistico attraverso le necessarie elaborazioni grafiche ed una opportuna schedatura delle aree interessate (Elab E1, E2). Queste, in particolare, consistono in due aree di modeste dimensioni, complessivamente pari a mq. 7.568, il cui carico insediativo è abbondantemente compensato dalla eliminazione di aree precedentemente previste come insediabili per mq. 8.142, ma di fatto non attuabili e quindi definitivamente stralciate.";

CHE "La Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Scoppito - Ambito di Vigliano è stata adottata con D.C.C. n° 32 del 06.07.2016.

Le osservazioni pervenute al Comune di SCOPPITO nei modi e nei termini di legge sono state n°5.

La valutazione delle richieste/proposte è stata effettuata, oltre ovviamente allo loro logicità, sulla base dei seguenti criteri prioritari:

- verifica della coerenza con le prescrizioni e previsioni delle pianificazioni, prescrizioni e programmazioni sovra-comunali (P.R.P., P.T.P., P.A.I., ecc.);
- verifica della coerenza con le norme urbanistiche generali;
- verifica della coerenza con le linee guida e con gli obiettivi dell'adottata "VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER LA FRAZIONE DI VIGLIANO NEL COMUNE DI SCOPPITO (AQ) IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESISTICO";

A seguito della suddetta valutazione, sono state quindi approvate le controdeduzioni con D.C.C. n° 18 del 17.03.2017 con la quale sono state accolte n°2 osservazioni, di cui n°1 parzialmente; delle quali n° 1 in retrocessione di area edificabile ed una relativa a mera precisazione cartografica sulla base dell'effettivo stato dei luoghi, entrambe senza incrementi insediativi, mentre non sono state accolte n°3 osservazioni di cui:

- n° 2 perché con incremento dei carichi urbanistici;
- N° 1 perché in contrasto con prescrizioni di enti con competenza territoriale."

CHE "Successivamente, in base alle prescrizioni delle Autorità con Competenza Ambientale, è stato eseguito un approfondimento degli studi geologici relativamente all'ambito per il quale le nuove previsioni determinavano una variazione del Piano Regionale Paesistico.

I risultati dello studio hanno evidenziato la necessità di ridurre la perimetrazione delle aree edificabili escludendone quelle interessate da indicazione di rischio geologico. Conseguentemente gli elaborati di variante sono stati adeguati alla suddetta evidenza.";

RILEVATO inoltre che il Progetto di Variante in oggetto come evidenziato nella già citata relazione illustrativa si propone di:

a) chiarire e ridefinire il quadro di riferimento normativo e pianificatorio indispensabile per dare attuazione a parte delle previsioni insediative originariamente adottate con la Variante Generale al PRG, di cui alla D.C.C. n° 28 del 30/04/1999, ma successivamente stralciate con DCC n°46 del 11/10/2001, in recepimento delle prescrizioni del Piano Regionale Paesistico;

b) ripropone le destinazioni d'uso dei suoli precedentemente previste limitatamente alle aree non interessate da specifici vincoli di carattere ambientale, geologico, idrogeologico, culturale e paesaggistico;

c) proporre una rettifica, verificata la non corretta trasposizione delle perimetrazioni di tutela derivanti dalle pianificazioni di livello territoriale, dei suddetti perimetri al fine di chiarire gli ambiti di applicazione delle norme di tutela ambientale e paesaggistica;

d) proporre, pertanto, al fine di pervenire alla coerenza urbanistica delle nuove previsioni con gli strumenti di pianificazione territoriale, nonché di rettificare i perimetri del P.R.P. ai sensi dell'art. 18.3 comma a) delle NTA del P.R.P. del 21/03/1990 con atto 140/21, una Variazione del Piano Regionale Paesistico mediante appositi elaborati grafici come parte integrante della presente Variante al PRG (Elab. E1, E2);

RITENUTO pertanto di condividere e fare proprie gli obiettivi e le scelte di pianificazione evidenziate nel Progetto di Variante di cui trattasi che:

a) in coerenza con lo strumento urbanistico vigente confermano lo schema di sviluppo di tipo "lineare" lungo l'asse principale del territorio, precisandone i limiti verso l'ambiente naturale e consolidando gli iniziali brani insediativi presenti lungo il reticolo viario esistente;

b) le indagini svolte, al fine di individuare preliminarmente i caratteri e le specificità del territorio, hanno introdotto nella elaborazione della Variante al P.R.G. un insieme di parametri conoscitivi quali: l'uso del suolo, le dinamiche insediative, le modalità di fruizione del territorio, le risorse socio-economiche e ambientali, i caratteri geologici, ecc.;

c) l'elaborazione di questo insieme di informazioni ha permesso di attribuire un valore di "susceptività" alla trasformazione che inevitabilmente risulta dalla relazione del sistema ambientale con quello delle azioni antropiche. In particolare, la susceptività di trasformazione dei suoli dell'ambito interessato dal progetto di Variante ha rappresentato una lettura del sistema valle / territorio antropizzato, finalizzata all'ipotesi di insediamento ed espressa in termini di vocazione specifica dei luoghi. Pertanto, la valutazione dei dati nella loro disomogeneità è stata effettuata attraverso un comune binomio di lettura: "non trasformabilità/trasformabilità" ed esprime le susceptività complessive e la sintesi dei valori naturalistici e paesaggistici, dei caratteri geologici e delle presenze culturali;

d) a livello territoriale gli ambiti caratterizzati da un'indicazione di non trasformabilità, che rappresenta un atteggiamento di tutela del paesaggio, del patrimonio naturale, storico ed artistico, nonché di prevenzione rispetto al rischio idrogeologico, sono individuabili negli ambiti ripariali e, per quanto riguarda i caratteri del paesaggio, un valore estremamente importante è rappresentato dalla conservazione delle aree ad uso agricolo montano che costituiscono una specificità di carattere percettivo del territorio ed una testimonianza dell'uso del territorio in relazione al nucleo storico;

e) il giudizio di trasformabilità dei suoli è stato espresso nell'ambito di pianura e nella sua limitata propaggine insediativa alle porte della frazione, nella consapevolezza che il perdurare del loro attuale uso promiscuo porti inevitabilmente ad uno stato di degrado o sottoutilizzo di tali aree;

CONSIDERATO inoltre che per quanto detto, il progetto di variante al P.R.G. interviene in due direzioni: la prima riguarda la rettifica dei perimetri degli ambiti sottoposti a norme di tutela ambientale e paesaggistica; la seconda attiene invece la precisazione delle destinazioni d'uso dei suoli; sia mediante il corretto recepimento grafico delle prescrizioni degli Enti territoriali, anche attraverso lo stralcio definitivo di alcune aree inibite alla trasformazione, sia nella riproposizione della edificabilità ad uso residenziale delle due aree di modesta entità a completamento di un iniziale insediamento posto lungo la strada vicinale Malepasso di Prato Marino. Queste, in particolare, consistono in due aree di modeste dimensioni, una di mq. 5.349 ed una di mq. 2.219, per complessivi mq. 7.568, il cui carico insediativo è abbondantemente compensato dalla eliminazione di 4 aree precedentemente previste come insediabili ma di fatto non attuabili e quindi definitivamente stralciate. In particolare 3 delle aree stralciate sono poste a sud di Rio Pratillo, in ambito ripariale, per mq. 4.892 (mq.1072+1920+1900) ed una di mq. 3.250 posta nell'ambito di variante, ma non insediabile in quanto ricadente in zona ripariale, per complessivi mq. 8.142;

CHE dal punto di vista delle potenzialità edificatorie sia le aree stralciate che le aree di nuova previsione hanno

una destinazione d'uso dei suoli a Zona di Completamento e pertanto anche dal punto di vista dei carichi insediativi non si evincono variazioni rilevanti tra le previsioni vigenti e quelle di variante;

CHE per quanto riguarda le rettifiche perimetrali, si evidenzia che la Variante proposta oltre a chiarire con le opportune destinazioni d'uso dei suoli gli ambiti di rispetto dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 80 della L.R. n. 18/83 nel testo vigente, precisa la perimetrazione degli ambiti sottoposti a tutela da parte del P.R.P. prevedendo una nuova individuazione dell'ambito urbano;

RIBADITO infine che a seguito dei pareri acquisiti nel corso dei procedimenti avviati con la nota:

- prot. n. 6954 del 21/12/2017 avente per oggetto: «Avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa alla **"VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO"**, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del D.L.gs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.. Trasmissione Rapporto Preliminare.>>;
- prot. n. 6955 del 21/12/2017 avente per oggetto: «Indizione della Conferenza dei Servizi ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, art. 14 e seguenti, e come prescritto dall'art. 10 della Legge Regionale Abruzzo 12 aprile 1983 n. 18, nel testo in vigore, per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di formazione della **"VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO"**.>>;

EVIDENZIATO che a seguito di alcuni incontri con i competenti uffici della Regione Abruzzo al fine di meglio comprendere la portata di quanto rilevato nei pareri espressi dagli stessi all'esito dei quali si è individuato un percorso procedimentale per il proseguimento dell'iter avviato che in sintesi consiste:

- 1) nell'aggiornamento degli elaborati grafici della Variante di cui trattasi **stralciando ogni eventuale previsione urbanistica che comporti un aumento della pericolosità e/o del rischio sulle aree a pericolosità moderata interessate dalle previsioni del PAI, confermando invece le previsioni urbanistiche che non ricadono nelle zone delimitate dal PAI a pericolosità moderata;**
- 2) adozione del Provvedimento Conclusivo nella non assoggettabilità a VAS della variante così come sopra modificata;
- 3) successiva rielaborazione della Variante così come definita dal provvedimento VAS di cui al precedente punto 2) e proseguimento dell'iter urbanistico (pubblicazione BURA dell'avviso di adozione, periodo di pubblicazione di 45 giorni per eventuali osservazioni, esame osservazioni da parte del Consiglio Comunale, Convocazione e svolgimento della Conferenza dei Servizi urbanistica, eventuale aggiornamento per l'adeguamento degli elaborati alla conferenza, trasmissione al Consiglio regionale per l'approvazione della Variante al Piano Regionale Paesaggistico, trasmissione alla Provincia dell'Aquila per il parere di non contrasto con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvazione definitiva della **Variante al Piano Regolatore Generale Vigente in Variante al Piano Regionale Paesaggistico - Ambito Territoriale della frazione di Vigliano**, con deliberazione del Consiglio Comunale di Scoppito e pubblicazione dell'avviso di approvazione sul B.U.R.A.).

VISTO e RICHIAMATO il Provvedimento del Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione n. 6 del 19/12/2019, in qualità di Autorità Competente, avente per oggetto «Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa alla **"VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO"** - PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITÀ A VAS (ai sensi dell'art. 12 comma 5 D.L.gs. n. 152/2006 e s.m.i.)>>;

VISTI e condivisi i complessivi elaborati tecnici progettuali di cui si compone il Piano in oggetto sopra elencati, a firma dell'Arch. Lucrezia SCIOSCIA iscritta all'Ordine degli Architetti Pianificatori della Provincia di Teramo al n. 657;

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 1, della Legge Regionale n. 18/1983 nel testo in vigore si è provveduto con nota prot. n. 1800 del 14/04/2016 all'acquisizione del prescritto parere previsto dall'ex art. 13 della Legge n. 64 del 02/02/1974, oggi art. 89 del D.P.R. 380/2001, le cui risultanze non sono state influenzate dall'aggiornamento degli elaborati grafici a seguito dello **stralcio della previsione urbanistica che comporti un aumento della pericolosità e/o del rischio sulle aree a pericolosità moderata interessate dalle previsioni del PAI;**

CHE con nota prot. n. RA/114732 del 20/05/2016 la Giunta Regionale Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e Politiche Ambientali, Servizio Genio Civile Regionale di L'Aquila - DPC 018, Ufficio Tecnico ha rilasciato il parere richiesto ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art 13 L. n. 64/1974) come di seguito riportato:

"parere favorevole sulle previsioni pianificatorie proposte dalla "Variante al P.R.G. vigente in variante al Piano Regionale Paesistico — Ambito territoriale della Frazione VIGLIANO", subordinando le stesse alle seguenti prescrizioni:

- ✓ Il presente parere è da intendersi riferito esclusivamente all'area interessata dalla "Variante al P.R.G. vigente in variante al Piano Regionale Paesistico — Ambito territoriale della Frazione VIGLIANO";
- ✓ Nelle zone indicate dalla Microzonazione sismica di 1° livello come **Zone stabili suscettibili di AMPLIFICAZIONI LOCALI** gli interventi edilizi ed infrastrutturali dovranno essere attuati adottando gli opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possono pregiudicare la pubblica e privata incolumità, secondo le disposizioni di cui al D.M. 14.01.2008 e successive Circolari esplicative;
- ✓ Nelle zone indicate dalla Microzonazione sismica di 1° livello come **Zone di Attenzione per Instabilità di Versante Quiescente** (non coincidenti con zone vincolate dal PAI soggette a vincolo sovraordinato) si dà parere non favorevole a qualsivoglia tipo di intervento edilizio; nelle medesime zone, se sottoposte a vincolo sovraordinato sono consentiti gli interventi di cui alle NTA del PAI;
- ✓ Nelle zone adiacenti i corsi d'acqua devono essere rispettate le distanze minime inderogabili da fossi demaniali e corsi d'acqua di cui al R.D. n. 523/1904, art. 96 per quanto attiene ogni tipologia di manufatto;
- ✓ Deve essere rispettato, per quanto attiene alle distanze dai corsi d'acqua, quanto contenuto nei "TESTI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE COORDINATI CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 4 marzo 2016 n.8 - pubblicata sul BURA n. 38 Speciale del 07/03/2016;
- ✓ L'intervento deve essere coerente con i contenuti della Relazione Geologica e della Microzonazione sismica;
- ✓ Prima di qualsiasi edificazione devono essere accertati, mediante indagini e prove in sito gli esatti parametri di resistenza meccanica dei terreni, le loro caratteristiche geotecniche e la loro stabilità mediante prove in sito;
- ✓ Tutti gli interventi edilizi dovranno essere realizzati nel rispetto del D.M. 14.01.2008 e circolare 02.02.2009 n.617/C.S.LL.PP, del D. M. 11.03.1988 e della Circolare esplicativa 24.09.1988 n. 30483, la quale prescrive indagini geologiche e geotecniche di dettaglio prima di ogni nuova edificazione;
- ✓ Deve essere rispettato il disposto di cui al D.M. 11/03/1988 per quanto attiene la scelta della tipologia di fondazioni da utilizzare anche in funzione dell'acclività del terreno, della tipologia di substrato accertato con le prove condotte in situ e delle accelerazioni sismiche corrispondenti;
- ✓ Devono essere effettuati i calcoli di stabilità per le opere realizzate su pendii con acclività non compatibile con le caratteristiche stratigrafiche e strutturali dei terreni;
- ✓ In fase di progettazione esecutiva e di realizzazione delle infrastrutture previste devono essere eseguite, previo adeguato dimensionamento, idonee opere di convogliamento ed allontanamento delle acque meteoriche e superficiali dalle aree d'interesse;
- ✓ Devono essere evitati gli scavi di sbancamento tali da determinare scarpate o acclività poco stabili ed in ogni caso gli stessi devono essere protetti con opere di contenimento adeguatamente dimensionate e per le quali devono essere effettuati i relativi calcoli di stabilità;
- ✓ Tutti gli interventi edilizi ed infrastrutturali dovranno essere attuati adottando gli opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possano pregiudicare la pubblica e privata incolumità nelle aree identificate nello studio di micro zonazione sismica quali instabili e/o suscettibili di amplificazione locale.
.....omissis...."

PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. 10 della Legge Regionale 12 aprile 1983 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è stato effettuato il deposito, a libera visione del pubblico, nella Segreteria Comunale, per 45 giorni consecutivi a far data dal 28/05/2020, reso noto a mezzo di pubblicazione dell'apposito avviso sul B.U.R.A. (n. 21 Ordinario del 27/05/2020), con manifesti murali e sul quotidiano "IL CENTRO" in data 22/05/2020 e sull'Albo Pretorio digitale nonché sulla pagina del sito informatico comunale e che nello stesso periodo del deposito chiunque avesse avuto interesse avrebbe potuto presentare osservazioni scritte all'Ufficio Protocollo del Comune;

RILEVATO che nei 45 (quarantacinque) giorni consecutivi alla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A., cioè fino all'11 luglio 2020 non sono pervenute all'Ufficio Protocollo del Comune osservazioni scritte;

RITENUTO di dover procedere alla presa d'atto della mancata presentazione di osservazioni;

VISTO l'art. 10 della Legge Regionale n. 18 del 12 aprile 1983 nel testo vigente;

VISTA la L.R. n. 2 del 13/02/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Circolare della Regione Abruzzo Assessorato Urbanistica Territorio, Beni Ambientali, Parchi e Riserve Naturali n. 184 del 12/03/1992;

VISTA la nota della Direzione Territorio e Beni Ambientali della Regione Abruzzo prot. n. 3525 del 18/04/2000 avente per oggetto "L.R. 26 del 14/03/2000 - Modifiche ed integrazioni all'art. 43 della L.R. 11/99 - Approvazione degli Strumenti Urbanistici da parte del Consiglio Comunale. Direttiva di applicazione";

VISTO il "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale", adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 29/04/1999 e definitivamente approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 62 del 28/04/2004;

VISTA la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 nel testo in vigore;

VISTA la Legge Regionale 12 aprile 1983 n. 18 nel testo vigente e l'art. 43 della Legge Regionale 3 marzo 1999 n. 11 così come modificato dall'art. 1 della L.R. 14 marzo 2000 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere Favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla Regolarità Tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000, della presente deliberazione, oltre al visto di conformità amministrativa del Segretario Comunale;

DATO ATTO che la presente deliberazione, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziari dell'Ente, non necessita del parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RITENUTA la propria competenza residuale ai sensi dell'art. 42 del D.L.gs. 267/2000;

IL PRESIDENTE invita il Responsabile del Servizio Urbanistica a relazionare in merito;

IL PRESIDENTE, terminata l'esauriente relazione del Responsabile del Servizio Urbanistica, invita il Consiglio a procedere alla votazione del presente punto all'ordine del giorno

Con voti	Favorevoli n. 11
	Contrari n. ==
	Astenuti n. ==

D E L I B E R A

- ✓ **di dare atto** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;
- ✓ **di prendere atto** che, a seguito del periodo di pubblicazione e deposito della deliberazione e dei relativi elaborati tecnici, ed entro i termini stabiliti dall'avviso non sono pervenute all'Ufficio Protocollo del Comune osservazioni scritte;
- ✓ **di confermare** quale Responsabile del Procedimento l'Ing. Fausto Pancella in qualità di Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata, Ricostruzione;
- ✓ **di dare atto** che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D.L.gs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., il presente provvedimento non producendo riflessi diretti o indiretti di carattere finanziario, non sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, e quindi non da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
- ✓ **che** ai sensi del D.L.gs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", sul sito istituzionale internet dell'Ente saranno adempiuti gli obblighi di pubblicazione inerente il presente provvedimento amministrativo;
- ✓ **di dare mandato** al Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione ed al Segretario Comunale, ognuno per quanto di propria competenza, di procedere agli ulteriori adempimenti connessi all'attuazione del presente provvedimento.
- ✓ **Di rendere** la presente con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 460 del 27/07/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio PANCELLA FAUSTO in data 27/07/2023.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

Dr. LOMBARDI LORETO

Il Segretario Generale

Dott.ssa ACCILI MARINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 606

Il 15/09/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio n.ro 27 del 27/07/2023 con oggetto: **VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO” – PRESA D'ATTO DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa ACCILI MARINA il 15/09/2023.

Copia conforme all'originale